



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF160

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 9

<b>OGGETTO</b>	<b>CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - IMPRESE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.LGS. 14/2019 (CCII)
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>12/09/2019</b>

Sintesi: la nuova disciplina della crisi si occupa, distintamente per ogni debitore (si veda la relazione illustrativa al CCII):

- dell'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza;
- della disciplina dei diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservatoria o liquidatoria;
- delle peculiarità soggettive ed oggettive;
- di uniformare e semplificare la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale.

La **relazione illustrativa al CCII**, nella prospettiva dell'armonizzazione delle procedure della crisi e dell'insolvenza, precisa quanto segue:




"... il codice ha adottato un modello processuale uniforme per l'accertamento dello stato di crisi e di insolvenza, che si declina diversamente, in relazione alle diverse procedure, in rapporto non tanto o non soltanto ai loro presupposti, ma anche in relazione ai soggetti legittimati ed al loro esito."

Proprio nell'ottica delle diverse declinazioni di cui sopra le imprese cd. "sotto soglia" sono assoggettate ad una procedura diversa rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, analogamente ad altri soggetti di cui diremo più avanti, nell'ambito di quella che viene denominata procedura da sovraindebitamento.

## DEFINIZIONE

In estrema sintesi possiamo intendere con il termine sovraindebitamento il "fallimento" delle piccole imprese e del consumatore.

Il termine "sovraindebitamento" serve per distinguere chiaramente l'imprenditore assoggettabile alla liquidazione controllata dai soggetti per i quali risultano applicabili la liquidazione giudiziale e i reati connessi con l'insolvenza. L'esame dei parametri quantitativi previsti dalla norma costituisce, nell'ambito delle imprese, il punto nodale atto ad indirizzare le stesse verso i procedimenti unitari per la soluzione della crisi ovvero verso le procedure proprie del sovraindebitamento.



Si riporta di seguito la nozione di sovraindebitamento, confrontando le differenze esistenti nel corpo della L. 3/2012 rispetto al nuovo codice della crisi.

DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO		
Passaggio normativo	Art. 6 c. 2, lett. a), L. 3/2012	Art. 2 c. 1, CCII
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da: <i>"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte ..."</i></li> <li><i>"... che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ A: stato di crisi (<b>difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolenza del debitore</b>) o di insolvenza (stato del debitore che comporta la sua <b>incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni</b>).</li> <li>→ La crisi <i>"si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"</i>;</li> <li>→ L'insolvenza <i>"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"</i></li> </ul>



**Attenzione:** la nuova definizione di crisi, disposta dal CCII, fa riferimento alla correlazione (inadeguata) tra i flussi di cassa previsionali e le obbligazioni pianificate.

La norma vigente individua la fattispecie del sovraindebitamento nel caso in cui

- i beni liquidi o prontamente liquidabili che costituiscono il patrimonio del debitore
- non sono sufficienti a far fronte alle obbligazioni assunte.

## AMBITO SOGGETTIVO

Ai sensi dell'art. 2, lett. c) del CCII il sovraindebitamento riguarda:

- il consumatore,
- il professionista,
- l'imprenditore minore (cd. "imprese sottosoglia"),



**ATTENZIONE:** l'imprenditore minore è rappresentato dall'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti [successiva lett. d)]:

- 1) un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo non superiore ad **euro trecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 2) **ricavi**, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **duecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore (occorre considerare l'accezione civilistica contenuta negli artt. 2425 e 2425 bis c.c.);
- 3) un ammontare di **debiti** anche non scaduti non superiore ad **euro cinquecentomila**.

- l'imprenditore agricolo,
- le start-up innovative,
- **ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale**, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.



**Nota:** si tratta di:

- ✓ ex soci di società di persone illimitatamente responsabili;
- ✓ soci di società di capitali soggette alla liquidazione giudiziale relativamente ai debiti e alle garanzie personali;
- ✓ ex imprenditori cancellati dal registro delle imprese da oltre un anno (art. 33 CCII);
- ✓ enti privati, consorzi, associazioni, fondazioni che non esercitano un'attività commerciale esclusi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione coatta amministrativa;
- ✓ l'erede dell'imprenditore defunto che ha continuato l'attività economica se ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario.

CORRELAZIONI SOGGETTI-PROCEDURE	
Consumatore	➔ Ristrutturazione debiti (artt. 67 e ss.)
	➔ Liquidazione controllata (art. 268)
Soggetti diversi dal consumatore	➔ Concordato minore (art. 74 e ss.)
	➔ Liquidazione controllata (art. 268)
Debitore incapiente ma meritevole	➔ Esdebitazione (art. 283)

#### IL CONSUMATORE-SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE

L'art. 2 c. 1, lett. e), CCII, estende l'ambito applicativo della procedura da sovraindebitamento ai consumatori, ovvero alle persone fisiche che ricoprono la qualifica di socio illimitatamente responsabile all'interno di

- ➔ Società di persone e di
- ➔ S.a.p.a.,

con riferimento ai debiti personali riferibili agli stessi.

Il patrimonio personale del socio di società di persone, come noto, può essere aggredito per soddisfare:

- i creditori della società, per i debiti riferibili a questa;
- i creditori personali del socio, per i debiti strettamente personali di questo.



**N.B.:** l'art. 256 delimita la portata applicativa della procedura semplificata escludendola nel caso dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti delle società di cui sopra, in quanto quest'ultima si estende anche in capo ai soci illimitatamente responsabili. Pertanto i debiti sociali che fanno capo al socio per effetto della responsabilità illimitata sono esclusi dalla procedura del sovraindebitamento. Tale aspetto delimita parecchio, nel caso di specie, la portata applicativa della procedura stessa.

#### FINALITÀ

Il CCII revisiona la crisi da sovraindebitamento (già disciplinata dalla L. n. 3/2012), per le seguenti ragioni:

- ➔ armonizzazione della disciplina specifica rispetto alla disciplina generale della crisi e dell'insolvenza;
- ➔ semplificazione della disciplina attuale, considerato lo scarso utilizzo della procedura dovuto alla farraginosità e alla complicità della procedura in essere;
- ➔ rafforzamento dell'obiettivo della esdebitazione e della ripresa dell'economia.



**Rel illustrativa:** il CCII si pone l'obiettivo di "consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile" e non di rappresentare "una forma di premialità soggettiva"

Alle imprese sotto soglia sono applicabili gli strumenti di allerta già previsti nell'ambito delle procedure atte alla soluzione della crisi e dell'insolvenza nell'ambito delle imprese di maggiori dimensioni, "compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi" (art. 12 c. 7, CCII).



**Attenzione:** si ricorda che costituiscono strumenti di allerta:

- ✓ gli obblighi organizzativi interni
- ✓ gli obblighi di segnalazione.

Con specifico riferimento agli obblighi di cui sopra si consideri la tabella che segue.

STRUMENTI DI ALLERTA RIFERIBILI ALLE IMPRESE SOTTO SOGLIA			
Art. 3 c. 1 CCII	Imprenditore individuale	Dovere di "adottare <b>misure idonee</b> a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte."	In vigore dal 15/08/2020
Art. 3 c. 2CCII	Imprenditore collettivo	Dovere di "adottare un <b>assetto organizzativo adeguato</b> ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative."	
Art. 375 c. 2 CCII	Imprenditore collettivo o societario	Dovere di "istituire un <b>assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato</b> alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, <b>nonché</b> di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"	In vigore dal 16/03/2019

#### L'ORGANISMO "OCC"

Come previsto dal CCII nell'ambito delle procedure relative alla crisi e all'insolvenza delle imprese di maggiori dimensioni anche per le imprese "sotto soglia" vengono individuati soggetti con compiti di consulenza e di assistenza delle imprese in crisi.

Secondo l'art. 2 c. 1, lett. t), CCII ...



**"OCC: organismi** di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, **che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice.**"



**N.B.:** l'OCC, come del resto l'OCRI nell'ambito del procedimento unitario rivolto alle imprese di maggiori dimensioni, riveste un ruolo rilevante nell'ambito della crisi, in quanto rappresenta il soggetto qualificato di ausilio e supporto nei confronti dell'imprenditore che voglia regolare precocemente la crisi della propria impresa. Il CCII non apporta modifiche con riguardo al ruolo dell'OCC, nella versione vigente, con la conseguenza che all'organismo sono attribuite le seguenti funzioni:

- ✓ consulenza del debitore;
- ✓ garanzia della proposta (nei confronti del Tribunale e dei creditori);
- ✓ ausiliare del tribunale nella gestione del procedimento.

## LE PROCEDURE

Si tratta di seguito delle procedure da sovraindebitamento riguardanti le imprese.


### IL CONCORDATO MINORE

Per effetto dell'art. 74 c. 1, CCII:



*"I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale."*

ASPETTI PRINCIPALI DEL CONCORDATO MINORE		
Concordato in continuità	Art. 74 c. 1	Costituisce lo sbocco preferibile dalla crisi
		Comporta la soddisfazione dei creditori mediante il solo patrimonio esistente del debitore
Concordato liquidatorio	Art. 74 c. 2	Può essere proposto solo "quando e' previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori ..." rispetto alla medesima soddisfazione assicurata dall'impiego del patrimonio esistente.
		Non è quantificata, per semplicità della procedura e per la tipologia dei debitori interessati, l'incidenza dell'apporto esterno sulla misura del soddisfacimento dei creditori, lasciando tale valutazione al prudente apprezzamento del giudice.



Sotto l'aspetto prettamente procedurale, in estrema sintesi:

- ➔ l'attivazione del concordato minore prende forma mediante la domanda inoltrata dal debitore (art. 75);
- ➔ la procedura si avvale dell'OCC che deve relazionare al tribunale in merito alla domanda (art. 76) e dare comunicazione all'agenzia delle entrate, all'agente della riscossione e agli enti locali;



**Nota:** in particolare l'OCC, nell'ambito del concordato minore:

- predispone il piano e la proposta di concordato minore (artt. 75 e 76);
- cura l'esecuzione del procedimento come ausiliario del giudice (art. 78).

- ➔ successivamente il giudice accerta le condizioni per l'ammissibilità della domanda e assegna un termine ai creditori per l'approvazione della stessa (art. 77);
- ➔ a differenza del vigente art. 11, L. 3/2012, che richiede il raggiungimento della maggioranza del 60%, secondo il CCII i creditori approvano a maggioranza assoluta anche mediante il silenzio – assenso (art. 79);



**Attenzione:** l'art. 80 c. 3 si occupa del caso della **mancata adesione dell' "amministrazione finanziaria"**, stabilendo quanto segue:

- ✓ il giudice omologa altresì il concordato minore anche in caso di dissenso da parte dell'amministrazione finanziaria
  - ✓ quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza
  - ✓ anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC,
  - ✓ la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
- Considerato che la norma si riferisce ai crediti fiscali occorrono chiarimenti in merito alla portata applicativa della stessa con riguardo ai **crediti contributivi**.

➔ segue l'omologazione del piano, mediante sentenza, che dipende (art. 80):

- dalla sua ammissibilità giuridica ed economica;
- dal raggiungimento della maggioranza assoluta dei creditori;
- dall'assenza di contestazioni.

Al contrario, il **rigetto della domanda** di omologa si realizza mediante decreto (c. 5), spostando la procedura nell'ambito della liquidazione controllata. (artt. 268 e ss.). Il decreto è reclamabile ai sensi dell'art. 50 (c. 7).

L'**esecuzione del concordato minore** viene realizzata sotto la vigilanza dell'OCC (art. 81 c. 1), al termine del quale tale organismo dovrà presentare al giudice, sentito il debitore, il rendiconto (art. 81 c. 2).

Gli artt. 81 e 82 prevedono i casi di revoca del concordato.

Qualunque sia la ragione della revoca o della risoluzione il concordato minore viene convertito in liquidazione controllata.

### LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La liquidazione controllata, nell'ambito del sovraindebitamento, "... è il **procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza**" (la fattispecie è disciplinata, ad oggi, dalla Legge n. 3/2012).



Al pari della liquidazione giudiziale per le imprese di maggiori dimensioni, rappresenta l'ultima delle procedure attivabili, posto il principio generale che caratterizza la disciplina della crisi e dell'insolvenza dovuta al D.lgs. 14/2019, che intende favorire le procedure che comportino il superamento della crisi e che assicurino, contestualmente, la continuità aziendale.

I principi di cui sopra vengono ripresi nell'art. 271:

- ➔ il tribunale, in presenza di domanda di liquidazione proposta dai creditori o dal pubblico ministero, se il debitore chiede l'accesso ad una procedura alternativa di regolazione della crisi a lui riservata, concede un termine per integrare la domanda;



- durante il termine concesso non può essere aperta la liquidazione controllata e, nel caso in cui venga aperta una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda di liquidazione deve essere dichiarata improcedibile.

A commento **all'art. 270** la citata Relazione illustrativa al codice precisa che, contrariamente al procedimento disciplinato ad oggi dalla L. 3/2012, nell'ambito del quale la liquidazione controllata rappresenta un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello fallimentare, *"l'articolo illustrato innesta anche la liquidazione controllata del sovraindebitato nel procedimento unitario regolato dagli art. 44 e seguenti, in quanto applicabili, e disciplina la procedura di liquidazione controllata sul modello della liquidazione giudiziale, adattandola alle caratteristiche dei soggetti sovraindebitati."*

Nella tabella che segue una sintesi che evidenzia i soggetti della nuova procedura e le loro principali attribuzioni.

I SOGGETTI DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA			
Il debitore	Attiva la procedura mediante apposita istanza		art. 268 c. 1
Il gestore (OCC)	Attesta l'attendibilità e la completezza della documentazione		Artt. 75 e 76 Artt. 268 - 270
	Illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore		
	Comunica entro 7 giorni ai creditori istituzionali		
Il Tribunale	Verifica i presupposti		
	Dichiara l'apertura della procedura		
	Nomina con sentenza il Giudice Delegato		
	Nomina il liquidatore		
	Ordina il deposito della documentazione contabile entro 7 giorni		
	Assegna un termine non superiore a 60 gg ai terzi per inoltrare domande di restituzione, rivendica, ammissione la passivo		
	Ordina la consegna o il rilascio dei beni		
	Dispone la pubblicità		
	Ordina la trascrizione della sentenza		
Il liquidatore	Accetta o viene a conoscenza della nomina		Art. 270
	Comunica la sentenza	Al debitore	
		Ai creditori	
		Ai titolari di diritti sui beni del soggetto sovraindebitato	
	Pone in esecuzione il provvedimento		
	Esegue la pubblicità		
	Trascrive la sentenza presso gli uffici competenti		
Assume le decisioni in merito al subentro nei contratti pendenti			

	Redige un progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati a mezzo pec		Art. 273
	Deposita lo stato passivo in tribunale e dispone la pubblicità		
	In seguito alla scadenza del termine per le osservazioni	Redige un nuovo progetto ed esegue nuovamente gli atti della procedura	
		Rimette gli atti al giudice relativamente alla contestazioni non superabili	
	Esecuzione del programma di liquidazione	Amministra i beni del debitore sovraindebitato	Art. 275
		Redige le relazioni semestrali	
		Vende i beni	
		Redige il conto della gestione	
		Predisporre il progetto di riparto	
		Comunica il progetto al debitore, ai creditori e al giudice	
		Apporta le modifiche dovute alla contestazioni	
		Rimette gli atti al giudice in caso di contestazioni non sanabili	
		Procede alla distribuzione delle somme ricavate dalla procedura	
Chiusura della liquidazione	Presenta istanza di chiusura del procedimento	Art. 276	

### L'ESDEBITAZIONE

L'esdebitazione equivale alla **liberazione dai debiti**. La **Relazione illustrativa al CCII** precisa in merito quanto segue:



*"... per "liberazione dai debiti" non **si intende** l'estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti, ma più riduttivamente **la loro inesigibilità**, restando perciò fermi i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore e, per le stesse ragioni, potendosi ipotizzare la persistenza di una obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo."*



**ATTENZIONE:** la "inesigibilità" del credito può considerarsi, in generale, l'**improbabile riscossione** di questo in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità.

L'inesigibilità è un concetto diverso dalla estinzione, con la conseguenza che restano *"...fermi i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore e, per le stesse ragioni, potendosi ipotizzare la persistenza di una obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo"* (Relazione illustrativa).

Per effetto dell'art. 278 CCII l'esdebitazione trova applicazione per tutti i crediti rimasti insoddisfatti al termine di una procedura liquidatoria (nel caso delle imprese sotto soglia il riferimento è volto alla liquidazione controllata).



NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. 14/2019		
Ambito soggettivo	Art. 278 c. 3	Sono ricompresi tutti i soggetti coinvolti dal codice
	Art. 278 c. 5	Si estende ai soci illimitatamente responsabili
Ambito oggettivo	Art. 278 c. 1	L'esdebitazione riguarda tutti i debiti, in linea generale, <i>"rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni."</i>
	Art. 278 c. 7	Sono esclusi: <i>"a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti."</i>
Condizioni per l'esdebitazione	Art. 280 c. 1	<i>"Il debitore e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che: [...] d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione ..."</i> Il termine previsto dall'art. 142, R.D. 267/1942 è di dieci anni.
		<i>e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.</i>
Esdebitazione di diritto	Art. 279 c. 1	Opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e' dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
	Art. 279 c. 2	Il termine di tre anni è ridotto a due quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.
	Art. 282 c. 3	<i>"Il provvedimento di cui al comma 1 e' comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni."</i>

Assoluta novità è l'**esdebitazione del debitore incapiente**, disciplinata dall'art. 283 CCII, rivolta ai:



*"... **debitori meritevoli** di ottenere il beneficio dell'esdebitazione anche quando essi non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia" (Relazione illustrativa).*

La novella tiene conto delle persone fisiche sovraindebitate senza prospettive di uscita, allo scopo di superare il problema sociale in esame, per reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi.

E' un beneficio straordinario ed è accessibile per una sola volta.